



36213-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Grazia Lapalorcia - Presidente -

Sent. n. 103 sez.

Vito Di Nicola

Grazia Miccoli

CC - 09/05/2019

Claudio Cerroni

R.G.N. 6131/2019

Giuseppe Noviello

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

(omissis) nato a (omissis)

(omissis) nato a (omissis)

avverso la ordinanza del 14/12/2018 del Tribunale di Brindisi;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dr. Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 dicembre 2018 il Tribunale di Brindisi, sezione del riesame, adito ai sensi dell'art. 322 del codice di rito avverso il provvedimento con cui il g.i.p. del medesimo Tribunale, individuando il *fumus* dei reati di lottizzazione abusiva e di costruzione di opere edilizie senza il necessario permesso di costruire - ex artt. 44 lett. b) e c) DPR 380/01 -, aveva disposto la misura del sequestro preventivo di terreni di circa 30.000 mq., ove erano state

realizzate opere edilizie previo rilascio di permessi di costruire ritenuti illegittimi, confermava il provvedimento impugnato.

2. Avverso la pronuncia del tribunale della cautela propongono ricorso per cassazione (omissis) e (omissis), mediante il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

4. Con il primo motivo, deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 30 e 44 lett. c) DPR 380/01 e 321 e 125 comma 3 cod. proc. pen. Il tribunale avrebbe adottato argomentazioni tra loro inconciliabili – in punto di valutazione, nel corso dell'ordinanza, della conformità del ricorso alla procedura prevista dall'art. 4 della L.R. Puglia n. 14/2009 – così da redigere una motivazione apparente e come tale inesistente. Inoltre, non avrebbe considerato le deduzioni difensive presentate con una memoria aggiunta in ordine al tema della sussistenza di un piano preordinato a snaturare l'area interessata, né potrebbe considerarsi illegittima l'operazione di demolizione e ricostruzione di un preesistente ristorante alla luce del citato art. 4 L.R. 14/2009. Anche la mancata valutazione della prospettazione difensiva circa l'insussistenza di un limite assoluto di edificabilità in zona E integrerebbe un difetto di motivazione rilevabile in termini di violazione di legge.

5. Con il secondo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. Il tribunale non avrebbe esaminato le considerazioni difensive riportate in una memoria, in tema di possibilità per il giudice penale di disapplicare l'atto amministrativo, così incorrendo in una nullità della motivazione.

6. Con il terzo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 1 L.R. Puglia 7 agosto 2013 n. 27 e art. 41 L.R. Puglia n. 11 del 1999. A fronte di iniziative compatibili con la destinazione agricola dell'area e l'obbligo degli immobili interessati per attività di B&B di possedere date caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie, il tribunale non avrebbe considerato come, ai sensi dell'art. 41 della L.R. 11/99, sarebbe consentita su immobili preesistenti in zona agricola l'attività ricettiva senza che ciò comporti una modifica d'uso dell'immobile. Il tribunale avrebbe anche effettuato una limitata valutazione dell'art. 2 della L.R. n. 27/13 ritenendo l'attività svolta da (omissis) contrastante con tale normativa e arrestandosi alla sola valutazione dell'art. 2 della predetta legge, che attiene allo svolgimento di attività di B&B in forma familiare, senza tenere conto del pur



pertinente e successivo art. 3, che riguarda e consente la medesima attività di B&B, svolta in forma imprenditoriale. In ogni caso essendo l'opera *in fieri*, non sarebbe ancora determinabile il risultato finale da valutare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Occorre preliminarmente osservare che il sequestro confermato dal tribunale è stato disposto non solo in relazione al reato di lottizzazione abusiva ex art. 44 lett c) DPR 380/01 bensì, con riferimento alle molteplici opere incluse nel predetto reato, anche con riguardo alle specifiche contravvenzioni ex art. 44 lett. b) DPR 380/01, dalle stesse integrate. In tal senso sono indicativi anche i motivi integrativi alla richiesta di riesame (pag. 1 e 2), il capo di incolpazione e quanto precisato con il provvedimento impugnato circa il perimetro dell'istanza di riesame.

3. Come emerge dal ricorso proposto e come precisato nell'ordinanza impugnata, (cfr. pag. 11) i ricorrenti in sede di riesame hanno censurato solo l'individuazione del *fumus* del reato di lottizzazione abusiva e non anche di quello relativo alle varie ulteriori fattispecie edilizie abusive correlate alla assenza, per variegate e distinte ragioni, di permessi di costruire.

4. Conseguenza la manifesta inammissibilità dei motivi proposti, siccome riguardanti soltanto una delle autonome ragioni decisorie su cui si regge il provvedimento impugnato. Invero, l'eventuale accoglimento delle censure in materia di lottizzazione, non determinerebbe la cessazione del vincolo cautelare, esteso a tutti gli interventi ritenuti integranti l'opera di lottizzazione, in rapporto alle fattispecie ex art. 44 lett. b) DPR 380/01, in ragione della ritenuta assenza dei necessari permessi di costruire. Come noto, in proposito la Suprema Corte ha da tempo evidenziato che è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle diverse "*rationes decidendi*" poste a fondamento della decisione, ove queste siano autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (dep. 23/01/2018) Rv. 272448 Bimonte). E del resto gli stessi ricorrenti (cfr. pag. 5 del ricorso) hanno ammesso la possibilità della "*sussistenza di eventuali abusi edilizi*".

4.1. In ogni caso, il primo motivo di impugnazione risulta manifestamente infondato anche perché non emerge, a fronte delle ragioni dedotte, alcun vizio di carenza di motivazione. Infatti, il ricorrente in proposito accenna solo ad "alcuni



passaggi" della complessiva ordinanza - nella parte in cui vi sarebbe stata, secondo il tribunale, "incertezza" nella applicazione della procedura di rilascio di titoli di demolizione e ricostruzione ai sensi della L.R. 14/2009, con conseguente illegittimità dell'attività edile poi realizzata e, successivamente, nella parte in cui il tribunale avrebbe rilevato l'inesattezza delle affermazioni del CT laddove tale tecnico avrebbe escluso la legittimità dell'ampliamento del 35 % per il locale ristorante -.

Si tratta di frammentari richiami, insuscettibili di fondare i concetti critici rappresentati dalla difesa e da cui quindi non è possibile desumere contrasti motivazionali tali da tradursi persino in una motivazione apparente e, quindi, carente, come tale deducibile in questa sede, riguardante una misura cautelare reale.

Invero, il tribunale nel primo "passaggio" censurato ha descritto analiticamente le procedure di rilascio di titoli autorizzatori e, laddove è stata consentita la demolizione e ricostruzione di strutture con aumento della originaria volumetria ai sensi della L.R. 14/2009, ha in alcuni casi sottolineato criticamente, in maniera corretta e congrua ai fini della validità degli interventi esaminati, come il calcolo della volumetria originaria non fosse stato dimostrato dall'istante né calcolato dal funzionario pubblico competente al rilascio dell'atto richiesto, sulla base di dati comprovati. Quanto al secondo "passaggio" criticato, esso attiene al caso della descritta autorizzazione di demolizione e ricostruzione di un locale ristorante. Il tribunale, seppure con espressione alquanto sintetica ma comunque alfine comprensibile alla luce del tema esaminato e delle norme di riferimento, da una parte ha ritenuto che tale immobile, pur di tipo commerciale, potesse comunque usufruire anche esso, dell'aumento del 35% della volumetria originaria, in sede di demolizione e ricostruzione consentita ai sensi della citata legge Regionale 14/2009 (dissentendo solo in tale punto dalle considerazioni del CT del PM); dall'altra, ha sottolineato come, pur con tale calcolo percentuale "aggiuntivo", in ogni caso fosse stato violato l'art. 3 del DPR 380/01, a fronte di un'autorizzata ristrutturazione, mediante demolizione e ricostruzione, sfociata, tuttavia, nella realizzazione di una nuova struttura che, misurando originariamente 1141 mc, aveva alfine presentato una volumetria finale di 2610 mc., di ben 1469 mc. superiore a quella originaria e, dunque, ben superiore rispetto al volume del 35% in più autorizzabile.

Consegue, in maniera palese, come tra tali passaggi motivazionali - tra loro distinti in ordine ai singoli casi concreti esaminati, pur avendo riguardo entrambi anche alla disciplina della L.R. 14/2009 citata - non emerga alcuna interconnessione logica, che si traduca peraltro, in un rapporto di incompatibilità che coinvolga l'intero ragionamento probatorio, tanto da disvelare una carenza

dell'iter motivazionale trasmodante nell'unico vizio argomentativo deducibile in questa sede: di motivazione apparente e, quindi, insussistente.

4.2. Quanto alla censura della valutazione – da parte del tribunale – della cronologia degli interventi quale indice rivelatore della evidenziata fattispecie di lottizzazione abusiva, essa risulta generica, riducendosi innanzitutto in un mero richiamo a non meglio illustrate tre pagine (da 9 a 12) della memoria aggiuntiva presentata in sede di riesame e indicate come non esaminate. Ne consegue l'inammissibilità, già sotto tale aspetto, della critica sollevata, atteso che è tale il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del tribunale del riesame i cui motivi rinviino genericamente alle censure articolate nel precedente atto di gravame (in cui possono anche contemplarsi motivi aggiunti come nel caso in esame), senza quindi indicarne il contenuto, in quanto anche nella materia cautelare è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. Inoltre, la censura riguarda solo una parte della ben più complessa motivazione del tribunale, che ha desunto la fattispecie penale in parola da una organica valutazione di plurimi dati: quali in particolare le procedure seguite e la loro illegittimità, le opere concretamente eseguite anche in difformità dagli apparenti titoli di legittimazione, l'interconnessione – funzionale e materiale – dei singoli interventi rispetto ad una più articolata, organica e complessiva attività edilizia. Rispetto ai quali elementi, il profilo anche della stretta consequenzialità temporale degli atti di acquisto di terreni e immobili da parte del (omissis) assume un peso soltanto ulteriore e complementare riguardo al complessivo compendio indiziario raccolto.

4.3. Analoghe considerazioni devono formularsi, anche per l'assunto per cui il tribunale non avrebbe esaminato le censure sollevate in tema di inesistenza di un limite di inedificabilità assoluto in zona E: tale circostanza è stata sollevata in termini di "difetto di motivazione rilevabile come violazione di legge". Come tale, appare chiaramente infondato per le medesime ragioni sopra esposte, traducendosi in una singola censura del tutto estranea ad un confronto con la complessa e ampia motivazione formulata dal collegio della cautela, in cui, ancor prima del tema della realizzabilità di interventi edili in zona vincolata, assume centrale rilievo il dato della realizzazione di opere in violazione di norme di legge, anche regionali, non rispettate innanzitutto nei loro limiti volumetrici di riferimento e applicazione, oltre che violate attraverso l'ulteriore mancato rispetto dei titoli abilitativi all'apparenza applicativi delle stesse, mediante la creazione di volumetrie ben più ampie di quelle così formalmente autorizzate.



cosicché, si conferma come la creazione di strutture ricettive – quale è il caso in esame - deve essere comunque conforme a disposizioni diverse, quali quelle disciplinanti i profili edilizi ed urbanistici di zona. Lungo la stessa linea ispiratrice si pone la L.R. Puglia 27/2013, laddove la finalità di cui all'art. 1, diretta a favorire "lo sviluppo e la presenza su tutto il territorio regionale dell'attività ricettiva denominata Bed and Breakfast (B&B)" "valorizzando e migliorando altresì l'utilizzazione del patrimonio immobiliare esistente" non è diretta evidentemente ad incidere sulla normativa di piano o edilizia. Dunque, nessuna rilevanza assumono queste ultime disposizioni regionali in termini di incidenza sulle vigenti disposizioni urbanistiche.

Va peraltro aggiunto, rispetto alla dedotta attività di B&B, come essa sia stata apoditticamente rivendicata dal ricorrente a fronte di un complesso e unitario intervento edilizio, articolato anche in opere destinate a servizi accessori per la clientela, che paiono ben lontane da una mera attività di questo tipo, come disciplinata a partire dalla citata L.R. 11/99.

7. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che i ricorrenti versino la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.


P.Q.M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 ciascuno a favore della Cassa delle Ammende

Così deciso il 09/05/2019.

Il Consigliere estensore

Giuseppe Novello



Il Presidente

Grazia Lapalorcia

